

DI GIU
(Provincia di Teramo)

Ministero dell'Ambiente*e della Tutela del Territorio del Mare — Direzione Generale Valutazioni Ambienta

UFFICIO DEL SINDACO

E.prot DVA - 2010 - 0003036 del 08/02/2010

Prot. 4331

Giulianova, li 29-01-2010

Raccomandata A.R.

La Giunta Comunale del comune di Giulianova con atto n 27 del 28.01.2010 ha deliberato di avanzare il presente **ricorso** dando mandato al Sindaco di inoltrarlo

AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LA

SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 ROMA

AL MINISTERO della PESCA MARITTIMA e dell'ACQUACOLTURA e delle POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Via dell'Arte, n° 16 - 00147 ROMA

ALL'UFFICIO V.I.A.
Regione Abruzzo
L'AQUILA

AL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

Ricorso relativo al Progetto allegato all'istanza di "concessione di Coltivazione" D. 30. B.C.

– MD <Ombrina mare>, presentato dalla Mediterranean Oil and Gas, di cui si chiede l'annullamento o la revoca per i seguenti motivi:

In ordine al Progetto di cui all'oggetto, che prevede l'installazione di impianti ed attrezzature per la coltivazione dei giacimenti nel tratto di mare limitrofo la costa giuliese, presentato dalla Mediterranean Oil and Gas, si esprime preoccupazione e forte contrarietà per gli impatti ambientali negativi che ne derivano, considerato che l'intero ecosistema ambientale

subirebbe inevitabili modificazioni. A tal riguardo può essere fatto riferimento alle situazioni similari di altre zone di mare sottoposte ad attività estrattive di idrocarburi, sia in Italia sia all'estero.

Considerato che l'economia della costa costa giuliese si basa prevalentemente sul turismo, sulla pesca, sulle produzioni agro-alimentari e sui lori indotti commerciali, questi settori sarebbero tutti gravemente danneggiati dall'istallazione di un impianto di estrazione di petrolio e gas a ridosso della zona costiera giuliese.

Tenuto conto dei danni ambientali, economici e di immagine che la ricerca di petrolio sui nostri fondali arrecherebbe, chiediamo che il nostro litorale venga salvaguardato da questo Progetto che sarebbe l'inizio di uno stravolgimento degli ecosistemi marini e di tutti gli equilibri ambientali, sociali ed economici.

Per questi motivi cerchiamo di intraprendere, unitamente ad altri Comuni della costa abruzzese, ogni utile iniziativa per tutelare, proteggere e salvaguardare la salute pubblica e il patrimonio naturalistico di tutto il territorio e ad invitare le Autorità competenti ad impedire la nascita di attività potenzialmente minatori della salute delle persone e del valore paesaggisticonaturale del territorio.

Dal punto di vista procedurale "Gli articoli 34 e 35 del D. Lgs n. 99 del 23.07.2009, unificano in un unico procedimento, a cura del Titolare, 4 distinti rami del Progetto in oggetto, che tuttavia necessariamente percorrono 4 itinerari differenti ex legge n. 9 del 9 gennaio 1991 come modificato e integrato dal D. Lgsl. n. 625/1996:

- I) Note circa l'estrazione. Nota generale: a proposito di VIA l'art. 23 comma 1 del D.Lgsl. n. 4 del 16.01.08 impone la presentazione del <u>Progetto Definitivo</u>. All'esame, invece, non c'è che un <u>Progetto Preliminare</u>. Inoltre, l'istanza deve contenere, a norma del comma 2 art. 23 e del comma 3 dell'art. 25 *ibidem*, le autorizzazioni già acquisite o da acquisire, quando qui tali annesse autorizzazioni sembrano mancare del tutto (amministrazioni, conferenza di servizi, regione etc.); mancano, *inter alia*, le autorizzazione ex art. 125 e art. 269 del D.Lgsl. n. 152 del 3 aprile 2006, qui, ovviamente, del tutto imprescindibili, nonché il parere del Ministero dei Beni Culturali ex art. 26 D.Lgsl. n. 42 del 22.01.04 e la pronuncia del Ministero dell'Ambiente ex comma 60 art. unico della legge n. 239/2004.
- II) Nota circa il deposito, il trattamento e il vettoriamento dei gas. In aggiunta alle carenze della nota generale in I), si nota l'assenza di qualsivoglia *validazione* dell'obbedienza alle prescrizioni del comma 2 art. 12 legge 9/91, che dicono: « Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con la capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto». Inoltre, il combinato disposto di tale articolo con l'art. 29 del D.Lgsl. n. 164 del 23 maggio 2000 impongono una procedura approvativa *regionale* della cui carenza non si fornisce giustificazione alcuna.
- III) Nota circa il deposito, il trattamento e il trasporto degli oli. Il combinato disposto dell'art. 16 della legge 9/91 col comma 56 e seg. art. 1 della legge n. 239 del 23 agosto 2004 prevede un altro procedimento approvativo <u>regional</u>e del quale pure, immotivatamente, non v'è traccia alcuna.
- IV) Nota circa i programmi unitari di lavoro. In virtù dell'art. 8 della legge 9/91 nonché dell'art. 13 del D. Lgsl. n. 625/1996, la messa in rapporto di diversi progetti (come

qui, per esempio, Ombrina Mare 2 e S. Stefano Mare 9), è possibile quando il progetto di tale rapporto, per elementari ragioni di congruenza, raccolga presso il titolare del procedimento tutte le specifiche validazioni rispettivamente coinvolte, ivi comprese quelle delle diverse amministrazioni pubbliche. Di tali cogenti validazioni nemmeno si trova traccia.

Inoltre il combinato disposto del comma 5 dell'art. unico della legge n. 239/2004 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 14 .10.2005 dispone, in modo <u>obbligatorio e preventivo</u> la definizione di un accordo *inter partes* sulle misure di compensazione dell'impatto ambientale, del quale, nel contesto dell'istanza in esame, non compare nemmeno un cenno a iniziativa promotrice.

Queste incontrovertibili carenze e indubbie irregolarità rendono improseguibile il procedimento di VIA intrapreso, e il titolare del procedimento stesso deve ritenersi (sotto la guisa della formale diffida qui rappresentata) nell'impossibilità di condurlo avanti in assenza del completo preventivo restauro della corrispondenza dell'istanza ai requisiti di legge, che può invero anche ottenersi via comma 3 art. 26 del D. Lgsl. n. 4/2008.

Voglia inoltre l'autorità competente tener conto delle seguenti ulteriori osservazioni tutte riguardanti gli ambiti del D. Lgsl. n. 152/2006 come messo a punto dal D. Lgsl. n. 4/2008 e gli ambiti a tali decreti necessariamente connessi:

(1) <u>Consultazioni</u>. Il "proponente" non è ricorso, senza fornirne motivazione alcuna, alla facoltà accordatagli dal comma 1 dell'art. 21 del D.Lgsl. n. 152/06, incorrendo in tal modo in un insieme del tutto rilevante di deficienze ostative, quali quelle appena esposte.

Il fatto che il proponente affidi lo studio di impatto ambientale a gruppi professionali esterni non ha palesemente nulla a che vedere con tale opzione di legge, la cui ragion d'essere è disinvoltamente ignorata (anche dai titolari dei procedimenti).

(2) <u>Valutazione del rapporto fra "costi" e "benefici" e opzioni alternative</u>. Nell'istanza in esame, in nessuna forma appare il requisito in sub-comma d) comma 3 art. 22 D.Lgsl. n. 4/2008. Contestualmente, l'autorità competente non aderisce a quanto indicatole dal sub-comma b) comma 2 art. 21 *ibidem*. Nell'insieme, tale deficienza costituisce anche una violazione dell'applicabile comma 3 art. 93 del D.Lgsl. n. 163/2006.

Forse a proposito di benefici, il proponente, con una vistosa massa di dati copiati da un'annata vecchia del rapporto Unmig, tenta di mostrare come il progetto in esame si inserisca congruamente in (1) un "piano energetico nazionale" e in (2) un "piano di indipendenza energetica nazionale", entrambi di valore strategico. Senonché una valutazione, neanche tanto complicata, consiglierebbe, in entrambi i casi, la scelta della conservazione integra delle risorse scoperte fino a quando i piani (1) e (2) non richiedessero l'uso (programmato) dei connessi titoli di sfruttamento. Invece nel nostro caso, pagate le royalties, il concessionario che, giova ricordarlo, è una società straniera, è libero (ex legge n. 239/2004) di mettere in circolazione i "suoi" prodotti come meglio crede e senza alcun riguardo per qualsivoglia "piano nazionale".

(3) <u>Instabilità</u>, uso delle risorse compresenti e deperimento dei beni.

In scarsissimo conto sono tenuti, *interalia*, i sub commi f), h) ed l) del comma 1 art. 56 del D.Lgsl. n. 152/2006, 'come addirittura si ignora perfino l'esistenza del precedente D.Lgsl. n. 334 del 17 agosto 1999. Ciò rende materialmente impossibili l'applicazione necessaria dei notevolissimi sub-commi a) e b) comma 2 del medesimo art. 56 del D. Lgsl. N. 152/06 nonchè l'esercizio delle *competenze regionali* ex art. 18 del D. Lgsl. N. 334/1999.

Dopo aver presentato un corposo insieme di dati e di studi d'ogni natura (idro-geologici, meteo-marini, etc), aver illustrato i dettagli sia delle installazioni che dei processi mettendoli in rapporto con tale insieme e aver usufruito di due anni di ricerche di 2 piattaforme specifiche e dei risultati di tutte le altre nell'area vasta, inopinatamente lo SIA, al cap. 2.9, dice che: «Non è possibile a questo stadio di definizione del progetto effettuare un'analisi di dettaglio dei rischi». Tale singolare affermazione, oltre a lasciare letteralmente interdetti, toglie qualunque accettabilità ulteriore allo studio stesso, riempiendolo di affermazioni arbitrarie e contraddittorie. Per esempio (lampante): in 2.6.6.3 lo SIA prevede le seguenti emissioni di inquinanti in atmosfera della "torcia": 47 kg/h in esercizio, 50740 kg/h in blocco D EA o termodistruttore e 2468 kg/h in blowdown; a parte ora la palmare osservazione che tali valori superano di molto quelli concessi in limite dal DM n. 60 del 2 aprile 2002 e che pertanto non potrebbero mai ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D. Lgsl. N. 152/06, illudersi che tali emissioni siano eventi rari proprio a fronte della citata dichiarazione in 2.9 sembra affermazione almeno gravemente temeraria. È sufficientemente evidente, invece, che la tecnologia di sicurezza proposta é fortemente incompatibile con le norme di tutela ambientale e che, a statistiche di impianti simili, l'analisi di dettaglio dei rischi non potrebbe pervenire a risultati accettabili.

Voglia l'autorità competente considerare, inoltre, che il progetto in esame potrebbe non avere alcuna possibilità di passare, né per parti né nella sua interezza, l'esame ex D. Lgsl. n. 106 del 3 agosto 2009, al quale del resto non fa alcun riferimento.

(4) <u>Uso Sostenibile</u>. Il progetto in esame si sottrae al rispetto delle esigenze in art. 73 del D. Lgsl. n. 152/06 e, in particolare, a quelle indicate dal sub-comma c) comma 1.

La lettura dello SIA da cima a fondo non rivela neanche cenni impliciti che tali esigenze siano in qualche modo entrate nel suo campo visivo.

(5) Qualità "Buona". Non c'è, in progetto, alcun accenno a come il "proponente" intenda far fronte alle richieste inelusibili del sub-comma a) comma 4 art. 76 D. Lgsl. n. 152/06. Conseguentemente e aggiuntivamente, le misure protettive disposte nei commi 4, 6, 7-2) e c), 9 e 10bis dell'art. 77 non vengono tenute in alcuna considerazione.

Molto verosimilmente, le tecnologie in progetto causerebbero tali modifiche di corpi idrici da chiamare la competente regione all'adozione dei previsti provvedimenti restrittivi ex 152/06: è congettura spontanea legare a questa origine la carenza progettuale di cui sopra.

(6) <u>Fauna Ittica</u>. Inaspettatamente, il progetto elude quasi *in toto* quanto detto dagli art. 79 comma 1-d), 87 e 88 del D. Lgsl. n. 152/06 nonchè un insieme notevole di provvedimenti, ministeriali e di altre amministrazioni competenti, sulla materia.

Inaspettatamente: infatti lo SIA fornisce accurate indagini ricognitive, di buona estensione, che consentirebbero ben di più. Come si fa, tuttavia invece, a costatare che, in soli 19 mesi di attività di ricerca dei 2 pozzi Ombrina, si raggiungono, in un loro vasto intorno, tossicità ISPRA addirittura medie (vedansi certificazioni ARTA e loro discussione) e ipotizzare, nel contempo, che l'attività di coltivazionze di 4/6 pozzi per 20 (+ 10) anni abbia effetti "trascurabili"?

Bisogna considerare che tale tossicità si associa al rilascio incidentale di fanghi, che teoricamente dovrebbero circolare in circuiti chiusi, ma non sembra che nel caso al nostro esame sia così, anche se non si dispone ancora di dati utili (numero, tipologie, effetti singolari, rimedi consigliati in caso di incidentali.

(7) <u>Bilancio Idrico</u>. Così come viene illustrato dal "proponente", l'intero insieme dell'intervento proposto sottrae sostanziali informazioni e indispensabili condizioni quali strumenti del tutto essenziali alla pianificazione del bilancio idrico da parte delle autorità competenti, ex art. 95 del D. Lgsl. n. 152/06.

Le parti che ne hanno titolo, anche quelle che lo detengono per sussidiaretà, sono così inabilitate all'applicazione dell'art. 145 ibidem.

(8) <u>Risparmio Idrico</u>. I metodi tecnici e le connesse quantità implicate dall'intervento in esame, già nei ristretti limiti nei quali vengono rivelati, forzano l'inapplicabilità di quanto previsto in modo cogente nell'art. 98 D. Lgsl. n. 152/06, non dando disponibilità di alcuni necessari mezzi di pianificazione del Risparmio Idrico.

Non riesce, così, il progetto a tenere in conto quanto domandato dal connesso art. 146 ibidem, aggiungendo una deficienza ulteriore.

(9) <u>Scarichi nel sottosuolo</u>. Sebbene dell'argomento lo SIA parli diffusamente, esso non dà alcuna indicazione tecnica o progettuale su come, in fatti, si intenda provvedere a quanto previsto dai commi 1 e 5 del citatissimo art. 104 del D. Lgsl. n. 152/06, in tema di regolazione degli scarichi sotterranei.

Lo SIA dice che, prima delle reiniezioni in appositi pozzi e fino al quarto anno di attività, le acque inquinate vengono variamente "stoccate" passando per l'unità galleggiante FPSO o convogliate in (sconosciuti) luoghi di depurazione: questi racconti non consentono la formulazione di alcuna attendibile previsione sul connesso impatto e sui possibili rimedi, previsione che infatti non viene neanche presentata. Lo SIA si limita a dire che le reiniezioni sono consentite dal "codice dell'ambiente" senza sottoporle, in metodo e quantità, alla necessaria validazione.

(10) <u>Sostanze Pericolose</u>. Nel merito dello smaltimento di sostanze pericolose, del suo controllo e del dominio delle sue fasi, lo SIA dà disinvoltamente per scontate la validità e l'affidabilità delle tecniche presentate, senza nemmeno curarsi di precisare come si intendano risolvere gli ineludibili problemi posti dal comma 2 dell'art. 108 e dall'art. 131 del D. Lgsl. n. 152/06.

Nel ritenere tali problemi virtualmente inesistenti, il progetto finisce per non leggere nemmeno l'art. 187 ibidem, impedendo alle pubbliche amministrazioni l'esercizio delle funzioni ex art. 197, 215 comma 3 e 216 (sempre ibidem).

(11) <u>Condotte</u>. Il comma 5 dell'art. 109 viene, molto sorprendentemente, eluso: l'impatto della posa in mare di tubazioni e di condotte, che dovrebbe trovarsi valutato nei capitoli 2.7.2 e 2.7.3 dello SIA, non viene ivi valutato affatto.

Lo SIA spende notevole impegno descrittivo dei metodi e delle tecniche di realizzazione delle condotte e dei collegamenti sul fondo marino: poi, perdendosi letteralmente in chiacchiere, nulla (proprio nulla) riesce a calcolare sugli effetti delle realizzazioni sullo stesso fondo marino quanto alla morfologia, alla biologia, ai movimenti di materie, alla stabilizzazione sul medio-lungo periodo e alla situazione post-rimozione a fine concessione.

(12) <u>Patrimoni Ittici</u>. Sulle esigenze di tutela della conservazione dei patrimoni ittici, lo SIA avrebbe dovuto dire come, in presenza dell'intervento in esame, si riesca poi ad ottemperare al disposto del comma 2 art. 144 del D. Lgsl. n. 152/06, ma fa invece tutt'altro.

Si raccolgono nello SIA osservazioni e dati, non solo statistici, sullo stato presente delle cose, ma poi acriticamente (e implicitamente) si assume che, su tale stato, 20 anni (+10) di attività su 4/6 pozzi non hanno effetti, quando proprio per calcolare o valutare gli effetti tali osservazioni e dati dovrebbero servire (!).

Valga inoltre qui quanto detto nell'osservazione (6).

(13) <u>Sicurezza.</u> Purtroppo, il progetto in esame non tiene in sufficiente considerazione gli obblighi derivanti dal combinato disposto del D. Lgsl. n. 334/1999 e del D.Lgsl. n. 106/2009 negli ambiti specifici dei punti II) e IV) sopra.

Il recentissimo incidente alla stazione di Viareggio, (30 morti e danni enormi), avrebbe dovuto richiedere almeno un cenno a come incidenti di quel tipo, per esempio, possano prevenirsi o, al limite, evitarsi nel caso di questo progetto Ombrina; o a come qui tali incidenti possano essere esclusi. Questo cenno viene sostituito invece da una dichiarazione di adesione a un generico piano inter-societario di sicurezza che, più che un piano senza VAS, sembra essere un codice di auto-regolamentazione: alla luce di Viareggio, del tutto inaffidabile, ed ancor meno su impianti in mare!

(14) <u>Rifiuti</u>. Non si fa alcun riferimento, nel progetto in esame, ai singoli cogenti D. Lgsl. n. 117 del 30.05.2008, D. Lgsl. n. 36 del 13.01.2003 e D. Lgsl. n. 182 del 24.06.2003 in merito alla raccolta, al conferimento e allo smaltimento sia dei rifiuti non pericolosi che di quelli pericolosi, nè ovviamente si fa riferimento al loro combinato disposto. Queste disposizioni legislative sono puntualmente richiamate dal D. Lgsl. n. 152/06.

Lo SIA tratta l'argomento con riferimento a tecnologie ed impianti (potenzialmente) esistenti nell'intorno largo del progetto, che hanno l'inaccettabile carenza di essere concepiti in un contesto normativo obsoleto e

formalmente non più valido. Inoltre di tali tecnologie ed impianti lo SIA non verifica nè le capacità disponibili nè addirittura l'esistenza: dove si pensa, per esempio, di allocare i 540 kg/d di zolfo elementare annunciati nel capitolo 2.6.1.1? Chi si occuperà di tale allocazione?

(15) <u>Economie</u>. Il comma 2 dell'art. unico della legge n. 239/04 impone alle concessioni di idrocarburi gli obblighi del "servizio pubblico". La loro economia, ex citato comma 3 art. 93 D. Lgsl. n. 163/06, deve essere definita in relazione con le altre attività e gli altri piani e progetti nei diversi settori produttivi, ove potrebbero rivelarsi convenienti alternative di investimento. Nell'istanza non c'è nemmeno il tentativo della definizione in tal senso.

Qualora, infatti, dovessero identificarsi ripercussioni negative di Ombrina sul turismo costiero, sulla pesca, sull'agricoltura o l'ittiocoltura o sui commerci e servizi(es.: quello sanitario)l'istanza progettuale dovrebbe prevedere congrue compensazioni, almeno nei limiti del D. Lgsl. n. 625/96, da definire via accordo inter partes ex comma 5 legge n. 239/04. C iò risulterebbe necessario non solo ai fini della valutazione delle "incompatibilità" in sede di VIA da parte delle autorità competenti ma anche ai fini dell'applicazione della competenza regionale ex sub-commi f) e i) comma 4 art. unico legge n. 329/04 in tema di densità territoriale degli interventi dello stesso settore idrocarburi. Inoltre, l'autorità competente avrebbe modo effettivo per apprezzare la consistenza dei motivi (fra cui il "pubblico interesse") che le impedirebbero di accogliere l'istanza di concessione

Devesi notare che le deficienze osservate in (3) interdicono all'Amministrazione Pubblica l'esercizio delle funzioni ex commi 1 e 3 dell'art. 53, comma 3 dell'art.55 e sub-comma a) comma 2 dell'art. 56 del D.Lgsl. n. 152/06, e ciò di per se stesso costituisce nella VIA un ostacolo non disinvoltamente sormontabile.

Tanto premesso, facciamo esplicita pressante richiesta alle Autorità competenti che si ricorra senza indugi o <u>immotivate</u> riluttanze alla via prevista dal comma 6 art. 24 del D. Lgsl. n. 152/06 come ribadita dai commi 6 e 8 dell'art. 24 del D. Lgsl. n. 4/2008 o anche sub-comma c) comma 2 art. 11), meglio definita come "inchiesta pubblica", dandosi possibilità di escutere ivi tutte le osservazioni comunque presentate.

Infine chiediamo insistentemente che la presunzione di intollerabile illegittimità che si evince dalle nostre osservazioni debba inibire qualsivoglia esito positivo del procedimento in corso.

In attesa delle prescritte puntuali risposte, porgiamo distinti ossequi."

Giulianova, 29.01.2010

Il Sindaco

Avv. Francesco Mastromauro